

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	485
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore LONGONI: Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1450)	485
PRESIDENTE	485, 486, 487
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	485
TURCHI	486, 487
BUBBIO	487
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	487
Proposta di legge (Discussione e non passaggio agli articoli):	
RICCIO: Disposizioni per la identificazione e qualificazione dei pubblici esercizi caratteristici o di interesse turistico nazionale. (1029)	487
PRESIDENTE	487, 488, 492
ANDREOTTI, <i>Relatore</i>	487, 491
TURCHI	488
TOZZI-CONDIVI	489
BUBBIO	489, 490
JACOMETTI	489
BERLOFFA	490
ANTONIOZZI	490
RICCIO	490, 491
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	490
TAROZZI	491

La seduta comincia alle 10,20,

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Riccio partecipa alla seduta, ai sensi del primo comma dell'articolo 39 del Regolamento della Camera.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Longoni: Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Longoni: « Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali », per la quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa del senatore Longoni per la elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali, già nella presentazione fatta dallo stesso proponente, fu definita come provviso-

rio temperamento delle disposizioni di legge contenute nell'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale (regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383).

Nella discussione svoltasi al Senato, dove la proposta di legge è stata approvata dalla I Commissione permanente, nella seduta del 2 febbraio 1955, parve che tale proposta avesse, per contro, una vasta portata, per avere, con precisi interventi, i senatori Locatelli, Gramigna ed altri, posti ed affrontati tre problemi interessanti comuni e provincie:

1°) distinzione tra le spese obbligatorie e le spese facoltative;

2°) autosufficienza finanziaria del comune per porlo in grado di far fronte alle spese;

3°) limiti delle spese facoltative nei confronti delle spese obbligatorie.

Temî interessantissimi ma non attinenti alla proposta Longoni che non vuole essere innovativa dell'attuale sistema — che da più parti si sollecita sia integralmente riformato — ma che tende ad eliminare alcuni inconvenienti del sistema stesso.

Le iniziative particolari di assistenza sociale, di igiene, sportive, artistiche, culturali, sono oggi in gran parte mortificate per impossibilità di contribuzioni adeguate da parte degli Enti (comuni e provincie) che trovano ostacoli, non sempre sormontabili, nel ricorso alle spese facoltative alle quali la legge pone precisi termini. Le spese facoltative non sono soltanto quelle elencate agli articoli 91 e 144 della legge comunale e provinciale (testo unico 3 marzo 1934, n. 383), in relazione ai seguenti articoli 92 e 145, ma anche quelle relative ad altre attività delle varie amministrazioni che non debbono essere mortificate quando hanno di mira il benessere morale, culturale, sportivo degli amministrati.

Perciò il senatore Longoni — in attesa di una ampia riforma — ha suggerito i provvedimenti di cui tratta la sua proposta, allo scopo di rendere meno difficile l'evasione delle richieste nel limitato campo delle spese facoltative.

Le disposizioni di legge in vigore prescrivono che i comuni e le provincie che eccedono il limite normale della sovrainposta fondiaria, non possono erogare più del 10 per cento delle loro entrate effettive ordinarie; nei casi, e sono i più frequenti, in cui sia stato superato il secondo limite la percentuale è ridotta al 5 per cento.

Detti limiti, però, per la legge 28 aprile 1951, n. 346, possono raggiungere rispettivamente il 15 per cento ed il 10 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente

spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal comune o riguardi i contributi destinati ad asili infantili riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera maternità e infanzia, al patronato scolastico per iniziative locali o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o ad altri enti pubblici.

In ogni caso, almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato al contributo del patronato scolastico del comune. Di qui la conseguenza della necessità di elevare i limiti percentuali di tali disponibilità. Perciò, deve essere consentito ai comuni e alle provincie di raggiungere nelle spese facoltative il 20 per cento delle entrate, e il 10 per cento per i comuni e le provincie che eccedono il secondo limite.

Con la proposta Longoni tali percentuali potranno essere elevate al 25 per cento e al 15 per cento, sempre nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La Commissione finanze e tesoro (terza sottocommissione) in data 22 marzo 1955, ha espresso parere favorevole.

Si propone, pertanto, l'approvazione della proposta di legge del senatore Longoni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Noi approveremo la proposta di legge, sebbene non si possa dire che con essa si eliminino gli inconvenienti lamentati, per cui ai comuni che eccedano nelle spese facoltative non è consentito di elevare il limite in bilancio. Qui si pone un limite ma non si stabilisce che una certa percentuale « debba essere consentita » bensì che « può essere consentita », onde le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali sono sempre sottoposte alla giunta che le può modificare. Ragione per cui sarebbe opportuno che un minimo di elevazione fosse consentito tutte le volte che ciò si rendesse necessario.

Per quanto riguarda le spese facoltative per l'infanzia, se non ricordo male, esse erano state disciplinate con una legge di mia iniziativa, con la quale si stabiliva la misura del 10 per cento, misura che qui viene ridotta al 5 per cento, con la possibilità di eccedere al massimo, di un altro 5 per cento quando si tratti di spese specificatamente per l'infanzia: ed è sempre un miglioramento.

Pertanto, in attesa di un riordinamento che non sia un semplice palliativo, possiamo approvare questo provvedimento.

BUBBIO. Ma con l'approvazione di questa proposta di legge, verrebbe a cadere la legge Turchi?

TURCHI. Benché questa proposta di legge disciplini analoga materia, la legge di cui ho testè parlato non è da ritenersi abrogata, perché ivi era stabilito soltanto che quando si trattava di spese destinate all'infanzia era consentito un ulteriore limite del 10 per cento; in questo provvedimento il limite è del 5 per cento.

BUBBIO. Ma non bisognerebbe coordinare le disposizioni delle due leggi?

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Sono d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole relatore e anche l'onorevole Turchi sulla limitata portata di questo provvedimento. La proposta di legge Longoni non risolve, nè intende risolvere, il problema molto vasto e complesso delle spese obbligatorie e facoltative.

Per ciò che attiene alla legge Turchi, mi sembra di ricordare che essa si riferisce genericamente all'assistenza all'infanzia, mentre qui si tratta di alcune forme di assistenza all'infanzia.

TURCHI. Il testo attuale della proposta Longoni riproduce alla lettera la legge approvata su mia proposta.

BUBBIO. Propongo il rinvio della discussione di questo provvedimento per chiarire i rapporti di esso con la legge citata e per procedere ad un eventuale coordinamento.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Sono favorevole ad un breve rinvio. In sede opportuna, proporrei addirittura la soppressione del quinto comma dell'articolo unico della proposta in esame.

PRESIDENTE. Ritengo che il seguito della discussione possa essere rinviato ad una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Riccio: Disposizioni per la identificazione e qualificazione dei pubblici esercizi caratteristici o di interesse turistico nazionale. (1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riccio: « Disposizioni per la identificazione e la qualificazione dei pubblici esercizi caratteristici o di interesse turistico nazionale ».

Il relatore, onorevole Andreotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREOTTI, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Riccio mira a dare una protezione, un riconoscimento e una stabilità ad alcuni locali tipici, che formano parte integrante del patrimonio turistico nazionale. Osserva il collega Riccio che « accanto a quelle che sono le bellezze della natura, le opere d'arte, certamente, vanno annoverate tra le attrattive turistiche, anche le attrezzature ricettive che diventano una forma tipica del richiamo e che entrano persino nella letteratura e nella stampa dei vari paesi ».

Per raggiungere finalità conseguenti a questa constatazione, il collega onorevole Riccio propone di istituire una specie di marchio, di stemma, da apporsi su una serie di locali riconosciuti, attraverso una procedura stabilita da questa stessa proposta di legge, o come esercizio pubblico caratteristico, o come esercizio pubblico di interesse turistico nazionale, quando sia riscontrata da una apposita commissione la esistenza di un certo numero di caratteristiche che sono elencate nella proposta di legge.

Di questa distinzione legalizzata dovrà essere fatto cenno nella licenza di pubblica sicurezza.

La prima osservazione che si presenta è quella che riguarda l'ambito in cui questa protezione particolare dovrebbe attuarsi, ambito che nella proposta di legge viene fissato in modo piuttosto vasto. All'articolo 2, infatti, vengono elencati i caffè, bar, gelaterie, sale da the, locali notturni, ristoranti, trattorie, pasticcerie, stabilimenti balneari, alberghi diurni, sale da gioco, e... scusate se è poco. Si stabilisce una procedura in base alla quale il titolare di una licenza rientrante in questa categoria può chiedere, ad una commissione provinciale da istituirsi presso l'Ente provinciale del turismo, che sia riconosciuta la sussistenza dei titoli necessari per rientrare nella prima o nella seconda categoria. Contro le decisioni della commissione provinciale è ammesso ricorso ad una commissione nazionale, organizzata più o meno con la medesima struttura della prima.

Si stabilisce, incidentalmente, che i membri di queste commissioni non percepiscono alcun gettone di presenza o altra forma di retribuzione e si stabilisce altresì che le spese materiali per il funzionamento delle commissioni vanno a carico degli enti provinciali, per quelle provinciali, e del Commissariato per il turismo, per la commissione centrale. E pre-

vista, infine, anche la necessità di un *quorum* di presenze effettive per la validità delle deliberazioni, determinato nei tre quinti dei componenti.

Si arriva a stabilire anche che la commissione ha il compito di predisporre il modo con cui vengono esperiti gli accertamenti e che la commissione centrale ha il compito di coordinare, per una interpretazione il più possibile omogenea di questa legge, l'attività delle commissioni provinciali. Questo coordinamento risulterà anche da una relativa uniformità di decisione della commissione centrale. È prevista anche la possibilità che, decadendo le ragioni per cui era stata riconosciuta valida l'istanza di riconoscimento della prima o seconda categoria, si proceda alla eventuale revoca del riconoscimento.

All'articolo 12, che è uno dei più importanti perché determina le caratteristiche dei locali che il progetto intende tutelare, è disposto che il locale deve rispondere a determinati requisiti che sono così minuziosamente e dettagliatamente elencati da indurmi a presentare, ove si discutesse dell'articolo, alcune proposte di snellimento.

L'articolo 13 è un articolo importante dal punto di vista giuridico e sociale. Si affermano in esso due principi: 1°) il diritto di prelazione per il titolare di una licenza nei confronti del proprietario dell'immobile che voglia vendere l'immobile stesso; 2°) la impossibilità, in analogia con il vincolo alberghiero, di alienare i locali dove sono situati gli esercizi pubblici caratteristici o destinarli ad uso diverso da quello di esercizio pubblico, senza l'autorizzazione della commissione nazionale.

Non nascondo che qui si tocca un principio importante quale è quello dell'estensione e della limitazione di un diritto di proprietà. Noi sappiamo che mentre in altre nazioni questa materia ha trovato una forma di regolamentazione, specialmente in Francia, da noi se ne discorre poco.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione, non dico di essere contrario in maniera formale, perché in fondo si tratta di consentire, a chi ha attrezzato e conduce da un certo numero di anni una azienda, di comperare alle condizioni in cui il proprietario vorrebbe vendere ad un terzo.

Quanto poi, in un paese fertile di evasioni alle norme giuridiche come il nostro, questo principio possa prestarsi a compromessi più o meno compiacenti, lascio alla obiettiva valutazione della nostra Commissione.

Questa proposta di legge risponde certamente ad una esigenza moderna, ad una mo-

derna concezione del turismo, in un campo che non può certo avere il conforto di numerosi precedenti giuridici, per lo sviluppo notevole che il turismo ha avuto in questi ultimi tempi. In chi ha una concezione libera (non voglio dire liberale) di tutto il movimento commerciale, dell'insieme delle organizzazioni (giacché le nostre leggi debbono corrispondere anche ad una concezione economica) forse la istituzione di questo bollo, di questo marchio, di queste commissioni che dovranno stabilire se tale gelateria è tipica o non, può ingenerare la preoccupazione che si metta in essere un meccanismo molto pesante che potrebbe non corrispondere alle finalità base della proposta di legge.

Se la nostra Commissione ritiene, peraltro, di volere aderire a questo concetto, di dare cioè una protezione particolare a questi locali che hanno valore di richiamo turistico, allora bisognerà studiare bene la formulazione degli articoli, non solo per ragioni di forma ma anche per motivi sostanziali, in modo da farne uno strumento più agile, inquadrate nel nostro sistema di protezione delle iniziative commerciali e industriali in genere.

Ho così illustrato alla Commissione, per grandi linee, la portata della proposta di legge. Ripeto, mi riservo in un momento successivo di proporre emendamenti, nella eventualità che la Commissione decida di passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. A prima vista, potrebbe sembrare che questa proposta di legge tenda ad apportare delle innovazioni intese ad incrementare l'attività turistica — problema non nuovo, dibattuto in convegni e congressi sia di albergatori che di enti pubblici — nel cui campo si avverte la necessità di fare qualche cosa per favorire l'afflusso di stranieri in Italia. Se, però, si esamina il contenuto della proposta di legge, si riceve l'impressione che lo scopo suddetto non si raggiunge, ma al contrario ci si convince di muoversi in una direzione del tutto sbagliata.

In Italia ci sono molte località, direi, « fisicamente » dotate per trasformarsi in località turistiche dove la gente possa recarsi a soggiornare con beneficio anche per la salute; però, mancano spesso le condizioni essenziali di abitazione, la cosiddetta ricettività; manca, cioè, la possibilità, per chi voglia trascorrere una o due settimane in diporto, senza spendere smisuratamente, di trovare posto adeguato.

Questa proposta di legge ignora il problema. Essa tende, invece, a favorire chi non ha bisogno, perché i locali che dovrebbero avere questa specie di patente, questo marchio, sono locali ben conosciuti all'interno e anche all'esterno dell'Italia e per i quali, in verità, non c'è nessun bisogno di provvidenze particolari.

Per restare a Roma, ci sono moltissimi locali i cui gestori certamente non sentono alcun bisogno che lo Stato faccia loro propaganda perché sono conosciutissimi a Roma e fuori Roma.

D'altra parte, chi frequenta questi locali? I ricchi, i quali sanno già dove andare a spendere i loro soldi. Ma a parte questo (se mai questa è una ragione di più) la via indicata dalla proposta di legge, non è quella giusta per incrementare il turismo in Italia.

Un'altra osservazione marginale, ma non priva di sostanza, è quella relativa alla composizione della commissione che dovrebbe giudicare dei requisiti di questi locali aspiranti ad ottenere il riconoscimento di locali tipici; della commissione dovrebbero far parte, oltre a tutti i membri enumerati (discutibile la doppia rappresentanza degli organi di pubblica sicurezza), anche i rappresentanti della categoria dei dipendenti di questi locali, personale che qui è completamente ignorato e che pure potrebbe avere qualche cosa da dire, anche perché è interessato a che non si favorisca soltanto un locale o più locali; il comune, poi, non è rappresentato. Lo spirito, insomma, di questa proposta di legge, mira ad aiutare i più fortunati, a favorire il turismo ricco, trascurando le categorie che lavorano con il turismo e coloro che dovrebbero essere incoraggiati.

Non ci opponiamo alla proposta di legge: la consideriamo però sbagliata dato che nell'intento dei proponenti pare vi sia il solo scopo di aiutare coloro che meno ne hanno bisogno.

TOZZI CONDIVI. Le perplessità manifestate dal relatore e, in altra forma, dal collega Turchi mi inducono a formulare la richiesta di nominare una commissione ristretta per esaminare ponderatamente il testo della proposta di legge.

Effettivamente ritengo che molti siano i punti da chiarire: all'articolo 13 si parla di diritto di prelazione, ma — penso — si dovrebbero fare delle necessarie distinzioni relativamente al periodo di gestione, stabilendo almeno un periodo minimo; bisognerebbe pure tener conto del blocco dei fitti. Inoltre,

la situazione differisce da luogo a luogo. Una deficienza, per quanto attiene la composizione della commissione, mi sembra quella dell'assenza del rappresentante del comune, specie nei piccoli comuni. Anche dal punto di vista dei riflessi fiscali, la proposta Riccio dovrebbe essere ulteriormente approfondita, al fine di non dare un privilegio ad una categoria a danno di altre.

Pertanto, io non credo che oggi la Commissione sia sufficientemente preparata per esaminare gli articoli e gli emendamenti necessari e, di conseguenza, propongo la nomina di un comitato ristretto con l'incarico di esaminare più a fondo il provvedimento.

BUBBIO. Prima bisogna vedere se sia utile chiudere la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Io non dico di chiudere la discussione: faccio la proposta della nomina di un comitato ristretto per la stesura di un nuovo testo.

JACOMETTI. Mi associo alle osservazioni fatte sia dal relatore che dal collega Turchi, nel senso che anche a me il provvedimento in esame pare macchinoso ed inorganico. Nell'intento esso vorrebbe favorire il turismo, però, in pratica, esso si limita ad una protezione di certi locali e soltanto di quelli. Si fa la distinzione fra strumenti di turismo e soggetti di turismo, ma questa distinzione non è mantenuta nella sostanza della proposta di legge Riccio, perché ivi non c'è distinzione ci sono dei locali, però, che dovrebbero effettivamente essere protetti quali autentici soggetti di turismo. Ad esempio, il Caffè Greco a Roma che probabilmente sarà costretto a chiudere. Questo aspetto del problema non è stato preso in considerazione dalla proposta di legge. Al contrario, in essa vi sono i germi di una inflazione vera e propria di locali che aspirerebbero al riconoscimento di locali tipici.

Pertanto, anche io esprimo parere contrario alla proposta di legge la quale, se mai, dovrebbe essere profondamente modificata.

BUBBIO. Ho esaminato la proposta di legge, ho ascoltato la relazione dell'onorevole Andreotti, ho seguito i rilievi mossi da alcuni colleghi e mi pare che, nel complesso, sono molte le mende poste in luce. Ciò mi conforta nella mia personale convinzione che la proposta di legge non dovrebbe essere approvata. Si parla spesso di libertà economica, di necessità di lavoro, di liberare le bardature e invece noi, qui, stiamo elaborando una bardatura molto pesante e, quel che è peggio, senza una vera e propria utile finalità.

In definitiva, chi da la caratteristica storica, dal punto di vista turistico, ai locali sono gli esercenti: e la diano; ma non vedo perché sia proprio necessario che intervenga lo Stato. apponendovi un suo timbro, e soprattutto consentendo loro di tenere i prezzi alti.

Lasciamo, in questa materia, campo libero all'iniziativa privata senza che lo Stato dia un « sacramento » ai locali. Il locale la fama se l'acquista da sé. Evitiamo di fare un altro carrozzone o carrozzino che sia. Io, quindi, sono contrario a questo provvedimento, ma se la Commissione volesse passare all'approvazione degli articoli, dovrebbe limitare la legge ai soli alberghi, eliminando tutti gli altri piccoli o grandi stabilimenti e aziende. E poi in Italia, in questo campo, quella che dovrebbe essere più sentita è l'opportunità di creare alberghi in cui si possa andare senza essere iugulati.

BERLOFFA. Penso che non è certo per la tutela di un interesse nazionale che si va proponendo un marchio particolare per alcuni locali turistici; credo, invece, che la sostanza di questa proposta di legge sia tutta nell'articolo 13. Mi permetto di dire, senza dilungarmi ed entrando subito in argomento, che se dovessimo discutere di accordare un eventuale diritto di prelazione nell'acquisto di immobili destinati genericamente al turismo, ciò si potrebbe anche fare, ma partendo da altri principi e fissando una norma. Bisogna riconoscere che può esserci taluno che si è sacrificato per innalzare il tono e l'importanza del proprio locale, ma costoro debbono anche considerare, se hanno avuto la fortuna di avere trovato o di aver creato un locale di richiamo turistico, che anche nel rimanente campo commerciale, alberghiero o turistico in genere, vi sono altri che possono essere parimenti meritevoli di essere considerati per il diritto di prelazione che qui si vuole introdurre.

La proposta di legge investe, quindi, un principio molto importante e io non so che cosa potrà nascere dal lavoro di una commissione provinciale che debba interessarsi delle numerose domande che, presumibilmente, saranno presentate dagli interessati per ottenere, oltre il marchio, una situazione per molti aspetti privilegiata. Il marchio, già, ne verrebbe svalutato, se tutti o quasi ne fossero in possesso.

Circa il diritto di prelazione è preferibile non considerarlo in questa legge e in questo modo. Si presenti una proposta di legge specifica per disciplinare il diritto di prelazione

nell'acquisto di proprietà commerciali adibite al turismo.

Per questi motivi, mi dichiaro contrario al passaggio agli articoli.

ANTONIOZZI. Sono anch'io del parere di nominare una commissione che faccia salvo il principio e che riveda le norme contenute in questa proposta di legge che ha trovato notevoli opposizioni.

A parte questo, desidererei conoscere dal Governo come esso si è regolato nella questione del Caffè Greco.

RICCIO. Non per fermarmi sulle finalità della proposta di legge, perché, almeno in me (io sono il portatore soprattutto di esigenze di Napoli e della Campania), esse sono ben chiare. Può darsi che nella formulazione della proposta di legge io abbia espresso soltanto le esigenze della Campania, ma non era certo in me l'idea di pensare ad un « carrozzone », come è stato detto, con poco felice espressione, in verità, della quale non intendo il significato, dell'onorevole Bubbio. La mia volontà era quella di creare uno strumento di potenziamento del turismo e di dare una garanzia di serietà ad alcuni esercizi pubblici, soprattutto per le correnti turistiche che vengono dall'estero. C'era però, è vero, la introduzione di un principio nuovo in rapporto all'articolo 13 e capisco bene la osservazione fatta circa la tutela della proprietà industriale.

Non vogliamo introdurre questo principio in questa proposta di legge? Sia pure. Allora stralciamolo e poniamolo a parte in quanto esso non investe solamente queste categorie turistiche bensì anche altre categorie. Ma che proprio in rapporto alla tutela di queste aziende turistiche non sia opportuno fare qualche cosa, non riterrei. Aderisco di buon grado a che sia formata una commissione la quale, riveduta tutta la materia, la regoli in maniera diversa in quanto, indubbiamente, vi sono esigenze varie: respingere la proposta non sarebbe un buon servizio per quelle esigenze turistiche che tutti conosciamo e che sono tanto utili ad un sostanziale sviluppo della vita economica nazionale.

BUBBIO. Intendo chiarire che non ho inteso fare la benché minima allusione a fatti che possano, sia pure minimamente, suonare meno che riguardosi nei confronti dell'onorevole Riccio.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Rispondo, prima di tutto, alla domanda relativa alla sistemazione della questione riguardante il Caffè Greco. Si tratta di una questione del tutto particolare che non può essere applicata ad altri casi. Il Caffè Greco, come è noto,

ha una antichissima tradizione: è il più antico caffè di Roma e uno dei più antichi di Italia. In esso sono conservate delle opere di valore inestimabile, dal punto di vista letterario ed artistico, le quali, in caso di fallimento della gestione, sarebbero potute andare disperse.

Pertanto è intervenuto il Ministero della pubblica istruzione per la tutela di quelle opere d'arte; ma c'era da sanare il lato finanziario. Il Caffè Greco non si trovò in precarie condizioni economiche per mancanza di clienti: poiché è chiaro che tutti gli stranieri lo vengono a visitare come si visiterebbe un'opera d'arte; esso si è trovato in precarie condizioni perché il figlio del proprietario aveva creato una situazione di disagio. A questa abbiamo ovviato: oltre al divieto posto dal Ministero della pubblica istruzione per la messa in liquidazione del locale, siamo intervenuti con mezzi privati, con il credito bancario, dando una garanzia ai proprietari che si sono impegnati a sanare la situazione economica in un certo periodo di tempo.

Così è stato possibile sormontare quello ostacolo e sarà provveduto perché il locale rimanga in vita.

Venendo a parlare della proposta di legge nel suo complesso, a nome del Governo, esprimo parere favorevole, salvo naturalmente ad apportarle tutte quelle modifiche che saranno ritenute opportune. Questa legge non vuole favorire alcuno e d'altronde lo Stato non da niente.

In questa sede, peraltro, non possiamo affrontare il problema del turismo in generale, qui discutiamo di un argomento molto limitato: si tratta di aiutare, senza che lo Stato versi un soldo, talune manifestazioni e attività commerciali a carattere turistico, come avviene in molti altri paesi.

Particolari qualifiche per certi locali esistono già in Francia. Il forestiero, nel corso del suo viaggio, anche senza avere studiato in precedenza l'itinerario, sa in quale tipo di locale si dirige, facendo gli opportuni confronti. Si dice che questa iniziativa non andrà a favore del turismo di massa, ma dobbiamo considerare che in Italia non abbiamo soltanto il turismo di massa: c'è una percentuale di turisti che ha denaro da spendere e lo spende contribuendo in questo modo all'incremento della nostra bilancia commerciale. Quindi è giusto che ci si occupi anche di quei locali che sono in grado di attirare la clientela ricca.

Né si può dire che il problema riguardante il turismo di massa sia ignorato o trascurato.

Proprio in questi ultimi tempi abbiamo avuto modo di stringere accordi per un fortissimo movimento di operai della Ruhr verso la Riviera adriatica. Si tratta di gruppi di lavoratori che si avvicendano di quindici giorni in quindici giorni, esclusa la stagione alta. Altre trattative sono in corso con l'Inghilterra e con gli Stati Uniti d'America. In conclusione, io sono del parere di non respingere la proposta di legge, anche se sarà opportuno apportarvi i necessari chiarimenti.

ANDREOTTI, *Relatore*. Se la Commissione è d'accordo sulla nomina di un comitato incaricato di rivedere l'insieme della proposta, credo che non dovrebbero esserci difficoltà pregiudiziali per il passaggio agli articoli.

Desidero dire, però, che, secondo me, la sostanza di questa proposta di legge sta tutta proprio nell'articolo 13. Questo è il principio che si deve accettare o respingere; il resto diventa pura formalità quale quella di attaccare una targa nei vari locali.

Sarebbe perciò opportuno, prima ancora di approvare il passaggio agli articoli, discutere la portata di questo articolo 13.

Il proponente ha detto: « l'articolo 13 lo possiamo accantonare perché riguarda una sfera più ampia di quella della proprietà commerciale ».

Ma se toghiamo il diritto di prelazione, se togliamo la destinazione fissa di queste aziende, non riesco a capire che cosa resti di sostanza in questa proposta se non, ripeto, quella tale targa per la quale l'unica preoccupazione è forse quella che ben presto essa possa essere svalutata, come accade un po' con i titoli nobiliari.

RICCIO. Poco fa ho adoperato l'espressione « accantonare », ma mi riferivo al principio, vorrei dire, puro della proprietà commerciale ed industriale.

L'articolo 13 non contiene però, soltanto questo principio: c'è il principio di una certa tutela per la destinazione di questi locali che mi pare possa essere accettato. Non mi ero soffermato su questo punto perché pensavo che sarebbe stata più opportuna una attenta valutazione da parte di un comitato ristretto.

Parlavo, quindi, soltanto di accantonamento in rapporto al riconoscimento del principio della proprietà industriale e commerciale.

TAROZZI. Io sono contrario alla formulazione dell'articolo 13. La mia impressione è che tutta la proposta di legge sia stata fatta in funzione di questo articolo 13 e, a proposito di tutela di locali tipici, desidero ricordare la protesta fatta la settimana scorsa da tre tu-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

risti svizzeri i quali, recatisi a Venezia, in un noto caffè, appunto tipico, dopo aver sorbito tre caffè e tre cognac si son visti chiedere la somma di novemila lire !

Questi sono i locali che l'articolo 13 verrebbe a favorire, per i proprietari dei quali quei turisti stranieri hanno adoperato una definizione inconfondibile: ladri !

Per tali motivi e concordando in pieno con i rihevi già fatti dall'onorevole Turchi, dall'onorevole Jacometti e dall'onorevole Bubbio, dichiaro che voterò contro l'approvazione dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Dato il contenuto degli interventi che si sono succeduti, ritengo necessario

porre in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(Non è approvato).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE ff
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI